

Sent. n. 39/2025/GC

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati:

Massimo PERIN	Presidente
Marco CATALANO	Consigliere relatore
Khelena NIKIFARAVA	Primo Referendario

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nel giudizio n. 46170 iscritto sul Conto Giudiziale n. 118375 - PARCHEGGI A PAGAMENTO reso dall'Agente Contabile NEW HORIZON SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - C.F./P. IVA 02374950406 del COMUNE DI RIMINI - per la Provincia di RIMINI per il periodo 01/06/2020 - 15/09/2020 depositato il 11/06/2021;

Visto il conto giudiziale e gli altri documenti di causa;

Vista la relazione nr. 631 del 2023 del Magistrato relatore;

Uditi, nella pubblica udienza del 2.4.2025 con l'assistenza del segretario dott. Salvatore Castelli, il relatore M. CATALANO, il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Claudia Desogus e l'avv. Salvatore Sotera.

FATTO

Con relazione nr. 631 del 2023 il magistrato istruttore chiedeva il

discarico del conto in intestazione.

Il 6.10.2023 il Procuratore Regionale esprimeva avviso ostativo sulla base della seguente considerazione:

Considerato che risulta aperta un'istruttoria al fine di valutare eventuali profili di responsabilità amministrativa-contabile che sembrerebbero emergere dalla documentazione in atti.

In data 12.10.2023, pertanto, il magistrato istruttore proponeva al Presidente la iscrizione a ruolo di udienza.

In data 6.3.2024 il Procuratore Regionale depositava istanza di rinvio dell'udienza del 3.4.2024 asserendo che l'attività istruttoria avviata con decreto n. 304/2023 risulta ancora in corso, per l'esame della documentazione inviata dall'amministrazione e per le ulteriori eventuali esigenze istruttorie che potrebbero emergere; pertanto, chiedeva un rinvio a nuovo ruolo.

In data 29.5.2024 il Procuratore Regionale concludeva per la restituzione degli atti al magistrato istruttore.

All'esito della udienza del 19.6.2024 la Sezione disponeva la restituzione degli atti al Giudice designato per il prosieguo dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 149, comma 1, c.g.c..

In data 3.7.2024 il magistrato istruttore inviava al comune di Rimini nota istruttoria.

Il 20.9.2024 il magistrato istruttore inviava la documentazione trasmessa dall'ente a seguito del supplemento di istruttoria al Collegio.

In prossimità della odierna udienza la Procura depositava invito a dedurre notificato il 28.3.2025 a:

- Società cooperativa sociale New Horizon, con sede legale in Rimini, Via Portogallo n. 2 (newhorizon@postalegale.org), P.I. 02374950406, in persona del legale rappresentante pro-tempore;

e inviato all'UNEP in data 28.3.2025 per la notifica a:

- Arch. Marco Tamagnini, nato in Rimini, 21 settembre 1961 e residente in Rimini, Via Fornace Fabbri, n. 8 (C.F. TMGMRC61P21H294K), in qualità di Responsabile dell'U.O. Gestione Strade e Parcheggi;
- Dott. William Casanova, nato a Cesena il 21 novembre 1970 e residente in Cesena, via Goldoni, n. 64 (C.F. CSNWLM70S21C573L), in qualità di Responsabile Settore Ragioneria generale;

per irregolarità nella gestione degli anni 2018, 2019 e 2020.

All'udienza del 2.4.2025 dopo la relazione introduttiva il S.P.G. Claudia Desogus ha concluso per dichiarazione di irregolarità del conto e l'avv. Salvatore SOTERA per l'agente ha concluso con la richiesta di dichiarazione di regolarità della gestione contabile e conseguente discarico dell'agente.

DIRITTO

L'odierno giudizio di conto trova fondamento nel combinato disposto degli articoli 146 e 147 c.g.c. (d.lgs. n. 174/2016).

Come è, infatti, noto, il primo dei due articoli prevede che, qualora il conto chiuda in pareggio e risulti regolare, il giudice designato deposita la relazione con la quale propone il discarico dell'agente contabile; ove non possa provvedersi in questi termini, per avere il relatore rilevato l'assenza del pareggio o l'irregolarità del conto, deve applicarsi

l'articolo 147: entro il termine di trenta giorni dal deposito della relazione, il Presidente fissa, con decreto, l'udienza per la discussione del giudizio.

Nel caso di specie, dalla relazione del designato giudice è emersa la regolarità del conto, che però ha trovato avviso ostativo da parte della Procura poiché era in corso istruttoria per l'accertamento di responsabilità amministrativa-contabile.

All'esito dell'approfondimento istruttorio da parte del magistrato istruttore il comune ha depositato relazione integrativa e la Procura ha depositato la notifica di invito a dedurre sia all'agente contabile che ad altri soggetti.

Ciò premesso, ritiene il Collegio che né si possa procedere ad un rinvio a nuovo ruolo come richiesto inizialmente dalla Procura per la riunione del giudizio di conto con quello di responsabilità in fase di invito; né si possa dichiarare la irregolarità del conto, come chiesto dal Procuratore Regionale in udienza.

Piuttosto la Sezione ritiene che l'originario giudizio sia divenuto improcedibile.

Invero i rapporti tra giudizio di conto e giudizio di responsabilità sono disciplinati dall'art. 148, comma 5, del codice di giustizia contabile, secondo cui:

Quando con la responsabilità di colui che ha reso il conto giudiziale concorra la responsabilità di altri funzionari non tenuti a presentare il conto, si riunisce il giudizio di conto con quello di responsabilità.

Si tratta di una disciplina che regola l'ipotesi in cui vi sia una pendenza

contemporanea di due giudizi, l'uno di conto, e l'altro di responsabilità parzialmente connessi dal punto di vista soggettivo. Ovvero che oltre al giudizio di conto l'agente sia stato evocato in giudizio per responsabilità amministrativa, con necessità di riunione del primo giudizio al secondo.

La fattispecie che occupa il presente giudizio, invece, non rispecchia il canone legislativo, atteso che il giudizio di responsabilità non pende, ma è del tutto ipotetico, essendo ancora nella fase embrionale dell'invito a dedurre.

Sicché non è possibile una riunione, poiché non vi è pendenza di giudizi connessi.

Né è possibile una dichiarazione di irregolarità del conto da adottare sulla base di una mera ipotesi di danno erariale (quella contenuta nell'invito a dedurre), stante, tra l'altro, la ricompilazione del conto da parte dell'ente con pieno riscontro rispetto a quello originariamente depositato; in buona sostanza l'iniziativa della Procura regionale, la quale ha notificato all'agente contabile e ad altri soggetti invito a dedurre per un danno erariale per gli anni in contestazione ha reso inutile la prosecuzione di questo giudizio, sul quale si innesterà, se e quando vi sarà una citazione, un giudizio di responsabilità comprendente, evidentemente, anche l'eventuale irregolarità del conto.

Ritiene il Collegio, pertanto, che non sia giuridicamente calzante la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, la quale postula la realizzazione piena dell'interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell'azione giudiziaria, permettendo al ricorrente in

primo grado di ottenere il bene della vita agognato, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo.

Piuttosto appare consono pronunciare una sentenza di non luogo a provvedere, causa la sopravvenienza di un assetto di interesse ostativo alla realizzazione dell'interesse sostanziale sotteso al giudizio.

L'esistenza, comunque, di un ipotetico giudizio di responsabilità costituisce grave ed eccezionale ragione per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, sul Conto Giudiziale n. 118375 - PARCHEGGI A PAGAMENTO reso dall'Agente Contabile NEW HORIZON SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - C.F./P. IVA 02374950406 del COMUNE DI RIMINI - per la Provincia di RIMINI per il periodo 01/06/2020 - 15/09/2020 depositato l'11/06/2021:

dichiara il non luogo a provvedere.

Compensa le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.

IL RELATORE	IL PRESIDENTE
(Marco Catalano)	(Massimo Perin)
f.to digitalmente	f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 17 aprile 2025

Il Direttore della Segreteria

(Dr. Laurino Macerola) f.to digitalmente